



Università di Foggia
Scienze Mediche e Chirurgiche

*Delibera Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 27.05.2024
(Area Programmazione Strategica, Affari Generali, Alta Formazione e Terza Missione)*

Il Direttore, su indicazione del prof. Tommaso Cassano, propone la modifica del punto all'ordine del giorno così rubricato "Parere in merito alla stipula di Convenzione sul tirocinio di adattamento" più correttamente "Parere in merito alla stipula di Convenzione con il Ministero della Salute per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie".

Il Consiglio all'unanimità approva.

23) Parere in merito alla stipula di Convenzione con il Ministero della Salute per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie.

...OMISSIS...

Il Consiglio di Dipartimento, all'unanimità,
VISTO che l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 /2007 e s. m. prevede che il riconoscimento delle suddette qualifiche professionali è subordinato al compimento di una misura compensativa
che l'art 5 comma D.lgs 206/2007 individua nel Ministero della salute
l'Autorità competente a ricevere le domande per il riconoscimento delle qualifiche
il DM 268/2010 che regola lo svolgimento e l'esecuzione delle misure compensative
il DPR 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;
CONSIDERATO che il Corso di Studio in Infermieristica (L/SNT1 – Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) afferisce al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, il quale dispone di strutture didattiche idonee alla realizzazione delle misure compensative;
che per lo svolgimento delle misure compensative è necessario procedere alla stipula di una convenzione con il Ministero della Salute;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla stipula della Convenzione (allegato punto 23) tra il Ministero della Salute e l'Università di Foggia avente ad oggetto l'organizzazione e l'espletamento della misura compensativa di cui al Decreto legislativo n. 206 /2007, nei confronti di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: Area Programmazione Strategica, Affari generali, Alta Formazione e Terza Missione

DANILO DI BONA

04.06.2024 15:31:23

GMT+01:00

GAETANO SERVIDDIO

04.06.2024 15:32:32

GMT+01:00

Il Segretario
prof. Danilo DI BONA

Il Direttore
prof. Gaetano SERVIDDIO

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

Direzione	Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione
Area	Orientamento e Placement
Servizio	Placement e Tirocini Extra-curricolari
Unità	
Responsabile del Procedimento Amministrativo	Nadia Cascioli

13) CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE (INFERMIERISTICA)

- O M I S S I S -

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- VISTO** che l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 /2007 e s.m.i. prevede che il riconoscimento di titoli di studio abilitanti alle professioni sanitarie conseguiti in paesi comunitari e non comunitari siano subordinati al compimento di una misura compensativa;
che l'art 5 comma D. lgs. 206/2007 individua nel Ministero della salute l'Autorità competente a ricevere le domande per il riconoscimento delle qualifiche;
il DM 268/2010 che regola lo svolgimento e l'esecuzione delle misure compensative;
il DPR 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;
- VISTA** la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 27/05/2024 (prot. n. 30607-II/8 del 05/06/2024), come rettificata con Decreto del Direttore del Dipartimento (prot. n.32540 – III/15 del 14/06/2024), con la quale è stato espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione tra il Ministero della Salute e l'Università di Foggia avente ad oggetto l'organizzazione e l'espletamento della misura compensativa di cui al Decreto legislativo n. 206/2007, nei confronti di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alla professione di Infermiere in Paesi comunitari e non comunitari;
- TENUTO CONTO** che il Corso di Studio in Infermieristica (L/SNT1 – Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) afferisce al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, il quale dispone di strutture didattiche idonee alla realizzazione delle misure compensative;
- RAVVISATA** la necessità di individuare un referente amministrativo che possa gestire le comunicazioni con il Ministero della Salute, nella fase iniziale e finale, individuata nella dott.ssa Nadia Cascioli, responsabile del Servizio Placement e tirocini Extra-curricolari, nonché per accogliere gli utenti e indirizzarli, per l'organizzazione delle attività didattiche e di tirocinio, ai rispettivi referenti del Dipartimento di appartenenza, ossia al Direttore del corso di Laurea delle professioni sanitarie interessate;
- TENUTO CONTO** della peculiarità delle attività didattiche da porre in essere in area medica, il direttore del Corso di Laurea, in collaborazione con il tutor da lui all'uopo individuato e con un referente amministrativo del Dipartimento di Area medica interessato, prende in carico la gestione della misura compensativa, intesa come tirocinio di

adattamento e/o formazione complementare prevista, gestendo la preventiva visita medica, l'iter assicurativo, la predisposizione dei progetti formativi, le comunicazioni di rito se dovute, la corretta compilazione del diario del tirocinante, la regolare frequenza delle lezioni e il relativo sostenimento degli esami, fino alla redazione della relazione finale di valutazione da trasmettere, a cura della dott.ssa Nadia Cascioli, al Ministero - Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale si certifica che l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio ovvero, in caso di valutazione finale sfavorevole, che il tirocinio deve essere ripetuto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle misure compensative è necessario procedere alla stipula di una convenzione con il Ministero della Salute;

VISTO il testo della convenzione;

SENTITO il prof. Giorgio Mori, delegato rettorale alla Didattica,

DELIBERA

- di approvare il testo della convenzione tra il Ministero della Salute e l'Università di Foggia, il cui testo si allega con il n. 10 al presente verbale, avente ad oggetto l'organizzazione e l'espletamento della misura compensativa di cui al Decreto legislativo n. 206/2007, nei confronti di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie (Infermieristica) in Paesi comunitari e non comunitari;
- di autorizzare la stipula della convenzione in parola.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area orientamento e placement - servizio placement e tirocini extra-curricolari.*
- C.C.: *delegato rettorale alla didattica;*
- *direttore dip sc med e chir.*

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)



TERESA ROMEI
01.10.2024 07:29:26
GMT+01:00

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)



LORENZO
LO MUZIO
01.10.2024
10:49:14
GMT+02:00

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005



Ministero della Salute

Ex DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONVENZIONE TRA

Il Ministero della Salute, di seguito denominato Ministero, con sede in Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 – Roma, rappresentato dalla dott.ssa Mariella Mainolfi, Direttore Generale della ex Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

E

l'Università degli Studi di Foggia con sede in Via Antonio Gramsci 89/91, 71122 Foggia P.IVA 03016180717, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio;

CONSIDERATO

che il Ministero – ex Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - provvede, per competenza, al riconoscimento dei titoli, conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie;

VISTO

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE nonché della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania

VISTO

l'art. 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 206 del 2007, che individua nel Ministero della salute l'Autorità competente a ricevere le domande di riconoscimento per le qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea;

VISTO

l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., il quale prevede che il riconoscimento delle suddette qualifiche professionali può essere subordinato al compimento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale

VISTO

il decreto del Ministro della Salute 29 luglio 2010, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2011, n. 35, che regola, ai sensi dell'art. 24 del decreto n. 206 del 2007, lo svolgimento e l'esecuzione delle misure compensative;

VISTO

l'art. 7 del predetto decreto n. 268 del 2010 il quale stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso le Università o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico o presso una Struttura Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO

l'art. 25 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., il quale dispone che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro competente decreto sono posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio;

VISTO

il decreto Ministeriale 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2009 n. 40, il quale ha determinato, tra l'altro, gli oneri relativi allo svolgimento del tirocinio di adattamento in euro 300,00 (trecento/00) per semestre, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede del tirocinio;

CONSIDERATO

che il sopra citato decreto prevede che la somma indicata in euro 300,00 (trecento/00) è corrisposta dagli interessati direttamente alla struttura sede di espletamento del tirocinio di adattamento, secondo le modalità indicate dalla struttura medesima a tal fine convenzionata con il Ministero della Salute;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Paesi non comunitari;

VISTI

in particolare gli articoli 49 e 50 del citato D.P.R. 394/1999,

VISTO

l'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319 contenuto nell'articolo 49, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 94, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO

l'art. 60, comma 3, del Decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n.319 contenuto nell'articolo 49 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTA

pertanto la necessità di stipulare apposite convenzioni con Atenei, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, al fine dell'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento;

CONSIDERATO

che per i fini sopra indicati, l'Università degli Studi di Foggia ha già garantito sin qui l'organizzazione e l'espletamento di dette prove maturando esperienza nel settore di cui trattasi;

CONSIDERATA

pertanto l'opportunità di stipulare una convenzione con la citata Università degli Studi di Foggia, ferma restando la facoltà di questa Amministrazione a stipulare, per i medesimi fini, convenzioni con ulteriori Atenei, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

RILEVATO

altresi che è necessario disciplinare gli aspetti operativi dell'attività da svolgere ai fini di cui sopra;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione e l'espletamento del tirocinio di adattamento di cui agli articoli 11 e 23 del Decreto legislativo n. 206 /2007 nonché nelle ipotesi disciplinate dall'articolo n. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo quanto previsto dall'articolo n. 60 del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m , nei confronti di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari.

Art. 2

1. Il tirocinio di adattamento consiste in un percorso formativo pratico e professionalizzante, accompagnato eventualmente da formazione complementare (art. 7 del DM Salute 268 del 2010) atto a colmare le lacune formative dei cittadini di cui premessa.

2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata, per un periodo massimo di tre anni, è determinata dalla Conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 16 Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., verte sulle materie individuate dalla Conferenza medesima.

3. E' cura dell'Università degli Studi di Foggia garantire che detto tirocinio si svolga a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor, fermo restando l'obbligo del tirocinante ad attenersi agli adempimenti amministrativi e assicurativi previsti dall'Ateneo. L'Università degli Studi di Foggia, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio all'interno delle strutture ospedaliere, si riserva la possibilità di verificare i requisiti linguistici minimi di cui il/la tirocinante sia in possesso, prima dell'inizio del tirocinio stesso.

3. Ai fini dei successivi adempimenti istruttori, al termine del periodo stabilito, l'Università degli Studi di Foggia nella figura del tutor all'uopo individuato dal Direttore del corso di Laurea delle professioni sanitarie, predispone, entro il termine massimo di quindici giorni, una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Ministero, Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale si certifica che l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio ovvero, in caso di valutazione finale sfavorevole, che il tirocinio deve essere ripetuto.

4. Gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento quantificati dal Decreto 31 ottobre 2008 in euro 300,00 (trecento) pro capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede dello stesso, sono corrisposti direttamente dai candidati tramite pagamento di bonifico bancario come indicato dalla stessa Università degli Studi di Foggia.

Art. 3

La Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà durata triennale a decorrere dalla stipula della stessa e può essere rinnovata attraverso comunicazione scritta ed accettazione delle parti.

Art. 4

Le parti riconoscono che la presente Convenzione è interamente regolata dalle condizioni odiernamente sottoscritte.

Art. 5

La presente Convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990 come modificato dal decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in legge il 21 febbraio 2014 n. 9. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/04/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 6

Le parti concordano altresì che per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione della presente, il Foro competente è quello di Roma.

Per tutti gli effetti della presente Convenzione, l'Università degli Studi di Foggia elegge a proprio domicilio Via Antonio Gramsci 89/91 71122 Foggia.

Art. 7

La presente Convenzione consta di n. 4 (quattro) pagine.

Art. 8

La presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del Ministero.

Il Magnifico Rettore
Università degli Studi di Foggia

Prof. Lorenzo Lo Muzio

Il Direttore Generale
Ex Direzione Generale delle professioni sanitarie
delle risorse umane del SSN
Dott.ssa Mariella Mainolfi